TESTO UNICO LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI

# Art. 49

## Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 39

A richiesta dei Comuni e delle Commissioni elettorali i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste.

Versione in vigore dal 13 maggio 1967, non più in vigore dal 9 dicembre 2000 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1967 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-disciplina-dell-elettorato-attivo-e-per-la-tenuta-e-la/art-49-legge-7-ottobre-1947-n-1058-art-39/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it